

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

49° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2097-B) CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

PASQUALI (AN), relatrice alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2097-B) CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Camo, Folloni, Cimmino, Veraldi, Coviello e Monteleone, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Pasquali di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione*. Questo disegno di legge è stato ampiamente modificato dalla Camera più per quanto riguarda la forma che la sostanza.

All'articolo 1, comma 1, è stato aggiunto un riferimento all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che a decorrere dal 1988 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge n. 476 del 1987 siano destinati al Fondo previsto dal comma 44 dello stesso articolo 59 della legge n. 449 del 1997. Questo Fondo è gestito dalla Presidenza del Consiglio per le politiche sociali.

Al comma 2 dell'articolo 1 sono state apportate numerose modifiche. Si fa richiamo alle condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 476 del 1987 con riguardo alla presentazione delle domande per accedere ai contributi. Inoltre si stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 476 del 1987, cioè alle persone giuridiche abilitate registrate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della stessa legge, cioè enti e associazioni che perseguono i fini previsti dal successivo comma 2, che precisa che i contributi sono concessi a favore dei soggetti che promuovano l'attuazione di politiche sociali.

La Camera ha introdotto il comma 3 dell'articolo, 1, che prevede che il contributo sia ripartito per il 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo, per il 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività

svolta, per il 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

È stato soppresso il comma 3 approvato dal Senato, recepito in sostanza dal comma 1 dell'articolo 3.

L'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede varie modifiche alla legge n. 476 del 1987 che non mi sembra il caso di richiamare.

La Camera ha poi introdotto un articolo 3 riguardante i controlli, riprendendo il comma 3 dell'articolo 1, che è stato soppresso.

L'articolo 4 – nella sostanza corrisponde all'articolo 2 del testo del Senato – prevede la copertura finanziaria nell'ambito del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

È stato inoltre soppresso l'articolo 3 del testo del Senato, che prevedeva un contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra, perchè evidentemente tale associazione non rientrava tra quelle richiamate dalla normativa.

All'articolo 5 si prevedono disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali, cioè per la promozione di azioni per lo sviluppo di politiche sociali da parte di associazioni e di enti operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

Queste sono le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Poichè la sostanza del provvedimento non viene concretamente innovata, ritengo si possa approvare la formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Pasquali per la sua esposizione.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, potremmo fissare per le ore 18 di domani, giovedì 19 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

